

**AS769 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO (VA) - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE**

Roma, 04 agosto 2010

Comunità Montana Valli del Verbano

**Oggetto:** Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di igiene ambientale.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 luglio 2010, ha ritenuto, per quanto di propria competenza, che continuino a non ricorrere le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa dell'evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Il fatto che la società Valcuvia Servizi S.r.l. possa svolgere svariate ed eterogenee attività, quali la creazione, produzione, distribuzione e vendita di energia, la gestione del trasporto pubblico locale, la possibilità di affidare a terzi parte o porzione dei servizi affidati, nonché di assumere partecipazioni ed interessenze in altri enti lascia ancora presumere una evidente propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente.

Tale circostanza, attribuendo alla società affidataria un'ampia vocazione commerciale che travalica le funzioni richieste per l'espletamento del servizio affidato, non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'ente pubblico affidante.

Anche a prescindere da tali considerazioni, in ogni caso, si ritiene opportuno ricordare che l'articolo 23 bis del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso di specie, si ritiene che la Comunità istante non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, in particolare, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale. La Comunità istante si limita infatti a far presente - senza tuttavia fornire dati convincenti in tal senso - come il costo del servizio offerto da Valcuvia Servizi S.r.l. sia inferiore a quello ottenibile nel caso in cui il servizio in questione venga affidato mediante gara. Tale constatazione non appare in grado di giustificare l'affidamento *in house*, posto che il costo del servizio può rappresentare una variabile sulla quale mettere in competizione gli operatori nell'ambito di una procedura competitiva.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*